



Prefettura di Lecce

Ufficio di Gabinetto

Data Protocollo

AL SIG. QUESTORE

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GURDIA DI FINANZA

AL SIG. COMANDANTE POLIZIA PROVINCIALE

LECCE

AI SIGG. COMANDANTI POLIZIE LOCALI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA - LORO SEDI -

OGGETTO: emergenza Covid-19. Attività di vendita al dettaglio di piante e fiori.

Al fine di rendere uniforme l'attività di accertamento delle violazioni alla normativa in tema di contenimento della diffusione del contagio indicato in oggetto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, concernente l'attività di vendita al dettaglio di piante e fiori.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, e successivamente confermato dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, espressamente dispone che "E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti a, agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza".

L'ambito di applicazione della norma, come noto, è stato oggetto di numerose FAQ e, per quanto riguarda la disciplina della vendita di fiori e piante, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato, con specifica risposta a quesito, che "l'art. 1, comma



Prefettura di Lecce

Ufficio di Gabinetto

1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc.

Si soggiunge che il fondamento giuridico della vendita, anche al dettaglio, di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti, deve, dunque, rinvenirsi nella stessa lettera dell'art. 1, comma 1, lett.f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, successivamente confermato dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, e non già nel richiamo — effettuato *ad adiuvandum* — al codice ATECO 01, volto alla semplice conferma dell'assunto secondo il quale la produzione di fiori e piante deve ritenersi rientrare nel concetto di "attività agricola".

Pertanto, alla luce delle vigenti disposizioni in materia di misure di contenimento del contagio da COVID -19, non sussistono limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi commerciali deputati alla vendita dei prodotti florovivaistici.

IL PREFETTO
(Cucinotta)